

DETAZZAZIONE

Le risposte ai quesiti più frequenti

1) In cosa consiste?

Nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, le somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa erogate ai dipendenti del settore privato, possono essere assoggettate ad una imposta agevolata integralmente sostitutiva pari al 10%.

L'operatività del regime di imposta agevolata è subordinata alla sottoscrizione al livello territoriale o aziendale di intese o contratti collettivi stipulato dalle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in cui siano previste le voci retributive assoggettabili alla predetta tassazione. In particolare nell'ambito degli Studi Professionali, si è inteso procedere con intese collettive a livello regionale, attuative di un accordo quadro a livello nazionale siglato da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, in data 18 gennaio 2012.

2) Quali sono i presupposti per applicare il regime di detassazione alle somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa per i dipendenti degli studi professionali?

Per accedere alla detassazione è necessario aderire ad una delle associazioni facenti parte di Confprofessioni, oppure applicare integralmente il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.

La detassazione riguarda i dipendenti che hanno svolto attività lavorativa volta ad incrementare produttività, qualità, redditività, innovazione o efficienza organizzativa del proprio studio professionale.

3) Cosa fare in concreto?

Il datore di lavoro deve accertarsi della sottoscrizione di un'intesa regionale attuativa dell'accordo quadro nazionale siglata dalla delegazione territoriale di Confprofessioni nella regione di appartenenza dello stesso datore. Inoltre, viene riconfermato l'onere datoriale dell'attestazione nel CUD:

- che le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornirne prova (Circ. Congiunta 3/E del 14 febbraio 2011).

4) Qual è l'ambito oggettivo di applicazione?

Le somme devono essere correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività dello studio (il datore di lavoro deve attestare nel CUD che le somme sono correlate alle voci suddette).

Esempi:

- ◆ premi di rendimento,
- ◆ indennità di premi e somme corrisposte una tantum,
- ◆ indennità di reperibilità o di turno,
- ◆ maggiorazioni retributive corrisposte in funzioni di orari a ciclo continuo o sistemi di banca delle ore, comprendendo i compensi erogati per ROL lavorati,
- ◆ premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni nello studio,
- ◆ premi presenza,
- ◆ flessibilità dell'orario di lavoro (es. lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo e domenicale, lavoro supplementare, ecc)

5) Qual è l'ambito soggettivo di applicazione?

Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a prescindere dalla tipologia contrattuale).

Sono esclusi: i soggetti titolari di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, come ad esempio, gli amministratori di società, i collaboratori coordinati e continuativi a progetto o a programma (o fasi di esso), ecc.

6) Da quando si può applicare il regime di detassazione alle somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa per i dipendenti degli studi professionali?

Il datore di lavoro può applicare l'imposta sostitutiva agevolata a partire dalla data di stipula dell'accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale siglato (a livello regionale nel caso degli Studi Professionali).

7) Quali sono i limiti per l'applicazione della detassazione?

A differenza dell'anno precedente, per l'anno 2012 le misure di agevolazione fiscale sono previste entro il limite di importo di 2.500 euro lordi, ed esclusivamente per i titolari di reddito da lavoro dipendente lordo non superiore per l'anno 2011 a 30.000 euro.

Per ulteriori informazioni contattare: segreteria@confprofessioni.eu